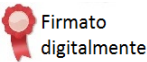


Pubblicato il 21/09/2026



N. 00631/2026 **REG.PROV.COLL.**
N. 00736/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 736 del 2025, proposto da
[REDACTED] [REDACTED], in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale,
rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Melara, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria *ex lege* in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia:

- del decreto del Questore della Provincia di Reggio Calabria, Cat. 11E/2025/PAS, adottato in data 23.12.2025 e notificato il 30.12.2025, con cui è stata rigettata l'istanza del sig. [REDACTED] [REDACTED] volta al rilascio dell'autorizzazione di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse per conto della Eurobet Italia S.r.l. Unipersonale;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l'ordinanza cautelare n. 23 del 29/01/2026 del Tribunale;

Vista l'ordinanza cautelare n. 814 del 6/03/2026 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza);

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 settembre 2026 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato in data 30/12/2025 e depositato in pari data, il ricorrente espone quanto segue:

- è titolare dell'omonima ditta individuale già destinataria di informazione antimafia interdittiva prot. n. 109776 del 06/10/2023;
- con sentenza di questo TAR n. 714/2024 è stato rigettato il ricorso proposto avverso detto provvedimento a carattere interdittivo;
- con sentenza n. 7196/2025 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha rigettato l'appello proposto dall'impresa ricorrente avverso la sentenza di questo Tribunale;

- ha, quindi, chiesto ed ottenuto con decreto n. 2/25 del 19 marzo 2025 (depositato il successivo 31 marzo) del Tribunale di Reggio Calabria Sezione Misure di Prevenzione l'ammissione al controllo giudiziario ai sensi degli artt. 34 e 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 (di seguito anche "C.A.M.");
- successivamente all'adozione di tale decreto, e proprio in ragione della misura del controllo giudiziario disposta dall'Autorità giudiziaria, il ricorrente ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S., necessaria per il riavvio dell'attività di raccolta scommesse presso i locali siti in Rosarno, via Nazionale Sud n. 239 (svolta prima dell'adozione dell'interdittiva antimafia, in forza di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., e poi revocata a seguito dell'adozione della medesima interdittiva);
- la Questura di Reggio Calabria, con nota del 23 ottobre 2025, ha notificato al ricorrente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, alla luce di controlli di polizia con soggetti "controindicati" tra cui "un parente/affine" risalenti agli anni 2020-2024, antecedenti al decreto di ammissione al controllo giudiziario;
- nonostante le osservazioni presentate dal ricorrente, con il provvedimento impugnato la Questura di Reggio Calabria ha rigettato l'istanza di rilascio dell'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S..

Avverso tale provvedimento è insorto il ricorrente deducendo i seguenti motivi di ricorso, così rubricati:

- I) *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 34-bis, commi 6 e 7, d.lgs. 159/2011"*;
- II) (in ricorso rubricato sub "1.1.") *"Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, travisamento dei fatti decisivi e abuso del potere discrezionale"*: sottolinea la ricorrente la contraddittorietà del provvedimento di rigetto con la *ratio* e la finalità dell'ammissione al controllo giudiziario nonché con le stesse valutazioni compiute dal Giudice della Prevenzione.

Con il decreto del 19/31 marzo 2025, il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione avrebbe “*espressamente qualificato tali contatti come occasionali, episodici e privi di rilevanza strutturale*” e nel provvedimento finale l’Amministrazione, “*radicalmente*” mutando “*impostazione*”, avrebbe abbandonato “*l’elencazione dei molteplici controlli richiamati nel preavviso, scegliendo di citare un unico e solo episodio, peraltro formulato in termini generici (“controllo con parente/affine”), omettendo ogni riferimento agli altri controlli precedentemente valorizzati*”.

Tali controlli, “*scrutinati analiticamente, uno per uno, nell’ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, pervenendo a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle implicitamente perseguite dall’Amministrazione resistente*” non potrebbero fondare il giudizio di inaffidabilità sotteso al provvedimento di rigetto.

Il Giudice della Prevenzione ha, invece, accertato che:

- *non esiste alcuna infiltrazione mafiosa strutturale nella gestione dell’impresa;*
- *non emergono cointeressenze economiche o gestionali con soggetti controindicati;*
- *i rapporti familiari valorizzati sono privi di attualità e di incidenza concreta;*
- *i controlli sul territorio sono episodici, risalenti e scollegati dall’attività imprenditoriale;*
- *il rischio, nella sua massima estensione, è solo occasionale e come tale pienamente arginabile mediante il controllo giudiziario.”.*

L’impresa, infatti, è in atto “*già sottoposta a un presidio giudiziario rafforzato, con la vigenza di un controllo giudiziario, controllo della contabilità, tracciabilità dei flussi finanziari e relazioni periodiche all’Autorità giudiziaria*”.

Il richiamo “*a presunti collegamenti con ambienti mafiosi*” si baserebbe “*su una lettura congetturale e astratta di elementi fattuali, già sottoposti a un vaglio giurisdizionale penetrante e ritenuti inidonei a incidere sulla gestione dell’attività*

imprenditoriale, specie alla luce dell'intervenuta applicazione della misura del controllo giudiziario".

2. In data 07/01/2026 si sono costituite, con atto di mera forma, le Amministrazioni resistenti, che il successivo 14/01/2026 hanno depositato memoria e documenti.

Hanno, quindi, eccepito l'infondatezza dei motivi di ricorso in quanto:

- l'ammissione al controllo al giudiziario suspenderebbe *"gli effetti della sola interdittiva antimafia, non già i provvedimenti reiettivi delle licenze di polizia"*;
- il procedimento di revoca della licenza di polizia sarebbe stato avviato dalla Questura di Reggio Calabria a prescindere dall'avvio dell'istruttoria prefettizia sull'interdittiva antimafia;
- il Giudice amministrativo ha *"rigettato tutte le censure dell'odierno ricorrente sia in primo che in secondo grado"* avverso l'informativa;
- il diniego oggi impugnato si fonderebbe *"anche su circostanze e fatti nuovi non vagliati dall'Autorità prefettizia e dunque neppure dal Giudice amministrativo né da quello della prevenzione antimafia"*;
- il controllo giudiziario avrebbe *"inciso solo sull'interdittiva antimafia suspendendo l'interdizione all'esercizio dell'attività di esercente "Bar con somministrazione, sala giochi "" e non potrebbe "avere alcuna incidenza anche sulle licenze e autorizzazioni di pubblica sicurezza"*;
- l'art. 34 *bis* consentirebbe all'imprenditore di continuare ad esercitare l'attività imprenditoriale legittimamente avviata, mentre l'autorizzazione di polizia per le attività di cui all'art. 88 TULPS riguarderebbe una nuova attività e costituirebbe *"presupposto stesso per l'avvio dell'attività economica, imprenditoriale e/o commerciale sottoposta a licenza"*;
- il controllo giudiziario, quindi, consentirebbe il riavvio dell'attività imprenditoriale già svolta (attività di somministrazioni di alimenti e bevande), ma non il nuovo avvio

dell'attività di raccolta di giochi e scommesse, essendo necessaria una nuova licenza di polizia;

- la legittimità del provvedimento oggi impugnato sarebbe confermata dai *“provvedimenti giurisdizionali che”* a loro volta avrebbero *“confermato la legittimità dell'interdittiva antimafia”* (richiamando a tal proposito passaggi della sentenza n. 714 del 2024 di questo TAR e della sentenza del Consiglio di Stato n. 7196 del 2025);

- giustificerebbero il giudizio di inaffidabilità espresso le *“numeroso frequentazioni del ricorrente con soggetti con precedenti per associazioni mafiosa e delitti in materia di armi e stupefacenti”*, ed in particolare *“la circostanza che fra tali soggetti vi è il marito della cugina del padre del ricorrente, tale Francesco Benito Palaia”*;

- *“sebbene in passato il [REDACTED] abbia ottenuto una licenza di polizia per la raccolta di scommesse”* non avrebbe mantenuto i requisiti nel tempo, essendo stato controllato in compagnia di soggetti pregiudicati, tra i quali alcuni riconducibili ad una locale cosca alla quale lo stesso ricorrente risulterebbe *“legato da rapporti di parentela”*;

- nel provvedimento finale impugnato sarebbero stati valorizzati tutti i controlli con i soggetti già indicati nel preavviso di diniego e non solo quello con un singolo *“parente/affine”* segnalato *“per gravi precedenti di polizia di tipo associativo ed inerenti alla mafia”*.

3. In data 15/01/2026, il ricorrente ha depositato una memoria di replica.

4. Con ordinanza cautelare n. 23 del 29/01/2026, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare.

5. In esecuzione di detta ordinanza cautelare, in data 6/2/2026, la Questura di Reggio Calabria ha rilasciato la chiesta autorizzazione a carattere provvisorio *“con validità fino al 16.09.2026...salva la cessazione del controllo giudiziario”*.

6. Con ordinanza cautelare n. 814 del 6/03/2026, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha accolto l'appello cautelare proposto dalla Questura

di Reggio Calabria e dal Ministero dell'Interno, respingendo l'istanza cautelare proposta in primo grado.

7. In data 11/3/2026, il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione ha prorogato di un anno l'ammissione al controllo giudiziario.

8. In vista dell'udienza pubblica fissata per la trattazione della causa nel merito, in data 12/08/2026 la ricorrente ha depositato memoria e documenti.

9. All'udienza pubblica del 16/09/2026, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.

10. Il ricorso è fondato.

11. Giova premettere che il ricorrente, prima dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia, era titolare, come sostiene la difesa erariale, dell'esercizio dell'attività di *“bar con somministrazione”* e *“sala giochi”* e cioè, come d'altronde indicato nel provvedimento impugnato, era *“titolare di analoga licenza presso la stessa sede, revocata in data 15.11.2023 in quanto venuti meno i requisiti soggettivi indispensabili alla prosecuzione dell'attività, a seguito di informativa interdittiva antimafia rilasciata dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 06.10.2023”*.

Quindi, l'informazione interdittiva antimafia ha impedito al ricorrente la prosecuzione sia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar) sia dell'attività di sala giochi e di raccolta delle scommesse, regolarmente esercitata in forza di *“analoga licenza”* rilasciata dalla Questura di Reggio Calabria ex art. 88 T.U.L.P.S..

L'istanza rigettata con il provvedimento impugnato, quindi, non riguarda l'avvio di una *“nuova”* attività imprenditoriale o di un nuovo *“ramo d'azienda”* (la raccolta di giochi e scommesse) rispetto a quella di bar precedentemente svolta, ma più correttamente è funzionale al *“riavvio”* di un'attività pure già esercitata dal ricorrente e interrotta *“a seguito di informativa interdittiva antimafia rilasciata dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 06.10.2023”*.

11.1. La difesa erariale, nella memoria depositata in data 14/01/2026, in vista della camera di consiglio del 28/01/2026, ha sostenuto che *“il procedimento di revoca della licenza di polizia”* sarebbe *“stato avviato dalla Questura di Reggio Calabria a prescindere dall’avvio dell’istruttoria prefettizia sull’interdittiva antimafia”*.

L’affermazione è rimasta priva di riscontro e di prova, non avendo le Amministrazioni resistenti depositato, neppure in vista dell’udienza pubblica, documentazione che dimostri l’avvio del procedimento di revoca della licenza di p.s. in data anteriore all’adozione dell’interdittiva antimafia.

Va, invece, rimarcato il contenuto netto del provvedimento di diniego impugnato, che afferma con chiarezza, contrariamente a quanto sostenuto nella citata memoria, che la precedente licenza è stata *“revocata in data 15.11.2023 in quanto venuti meno i requisiti soggettivi indispensabili alla prosecuzione dell’attività, a seguito di informativa interdittiva antimafia rilasciata dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 06.10.2023”*, e non già per autonome rivalutazioni del medesimo titolo di polizia avviate dalla stessa Questura.

In ogni caso, la situazione in fatto e in diritto è radicalmente mutata a seguito dell’ammissione dell’impresa individuale al controllo giudiziario e la Questura, incorrendo in un grave deficit motivazionale, non spiega in alcun modo perché tale circostanza sopravvenuta *“non può ritenersi sufficiente”* a ritenere affidabile il richiedente ovvero perché lo stesso sia inaffidabile nonostante la presenza dell’Amministratore Giudiziario.

12. Le stesse Amministrazioni resistenti, correttamente, convengono che l’art. 34 bis C.A.M. consente all’imprenditore di riavviare, dopo il controllo, la precedente attività in precedenza legittimamente avviata.

Non a caso, e in forza degli artt. 34 e 34 bis C.A.M., il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione, con il decreto n. 2/25 del 19/31 marzo 2025, nel disporre il controllo giudiziario (poi prorogato per un anno) nei confronti dell’impresa

individuale [REDACTED], ha non soltanto sospeso “ai sensi del comma 7 dell’art. 34-bis. d. lgs. n. 159/2011” gli effetti dell’informazione antimafia emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria ma, altresì, dei “*conseguenziali provvedimenti amministrativi*”.

Come chiarito dalla Corte Costituzionale, «*la sospensione degli effetti dell’interdittiva di cui quell’operatore economico è destinatario... costituisce il mezzo indispensabile per consentirgli di espletare in concreto l’iter di gestione vigilata preordinato alla bonifica: infatti, solo per effetto del congelamento dell’interdizione, l’operatore riacquista provvisoriamente la capacità di intrattenere i rapporti con la pubblica amministrazione e di svolgere le attività economiche sottoposte al suo preventivo assenso. Senza tale strumento, dunque, l’ordinamento indicherebbe "il percorso di recupero, ma non fornirebbe le gambe per percorrerlo"*» (Corte cost., sent. 17.7.2025, n. 109).

Il provvedimento impugnato, quindi, risulta illogico rispetto alla *ratio* e alla finalità del controllo giudizio ex art. 34 bis C.A.M. prefissate dal legislatore, non comprendendosi per quale ragione, a fronte della sospensione degli effetti dell’interdittiva antimafia – che ha giustificato la revoca della precedenza licenza di p.s. – parte ricorrente non possa riavviare e continuare ad esercitare una delle attività economiche precedentemente svolte.

13. Il sistema di concessioni strettamente legato a un sistema di autorizzazioni di polizia disciplinato dall’art. 88 del regio decreto n. 773/1931 costituisce, com’è noto, “*un meccanismo efficace che consente di controllare coloro che operano nel settore dei giochi di azzardo allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti*”, rappresentando uno strumento di “*lotta alla criminalità collegata ai giochi d’azzardo*” (Corte giustizia UE sez. III, 12/09/2013, n. 660; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 8/04/2024 n. 287; T.A.R. Genova Liguria sez. II, 13/08/2019, n. 690).

In tale contesto, risulta illogico postulare il rischio di una agevolazione alle finalità delle organizzazioni criminali in presenza di forti misure terapeutiche di «*sostegno "controllante" e "prescrittivo" dell'autorità giudiziaria*» (Cass. Pen. Sez. II sentenza n. 9122 del 28.1.2021; cfr. anche Corte cost., sent. 17.7.2025, n. 109), atteso che il controllo giudiziario rappresenta un “*intervento pubblico volto a recidere i persistenti legami tra l'impresa e le realtà criminali*” (di recente, cfr. Cassazione Penale, Sezioni Unite, 8.6.2026 n. 21077; Corte cost., sent. 17.7.2025, n. 109).

14. L'affermata “autonomia” della valutazione rimessa alla Questura ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio di raccolta scommesse, ai sensi dell'articolo 88 del r.d. 18 giugno 1931, n.773, rispetto agli esiti e agli effetti del controllo giudiziario è, tuttavia, nel caso di specie, in primo luogo e per un verso, disancorata dall'effettiva valutazione (diacronica) dei rapporti tra la precedente revoca della licenza di p.s. e l’“*informativa interdittiva antimafia rilasciata dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 06.10.2023*”, in quanto è proprio a seguito e in ragione della (sopravvenuta) adozione di quest'ultima che la precedente licenza era stata “*revocata in data 15.11.2023*”, non risultando agevole comprendere come la revoca della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. si sottragga dal novero di quei “*conseguenziali provvedimenti amministrativi*” i cui effetti sono stati sospesi a seguito del controllo giudiziario.

15. Ma pur volendo riconoscere un'autonomia “forte” al Questore di valutare, a prescindere dagli effetti del controllo giudiziario ex art. 34 bis C.A.M., l'affidabilità, il pericolo di abuso del titolo di polizia e la “buona condotta” del richiedente ai sensi dell'art. 11 T.U.L.P.S., incomberebbe comunque sulla medesima Autorità di P.S. l'obbligo di indicare specifiche circostanze e situazioni sfuggite al Giudice della Prevenzione che rendono ragionevole e plausibile il giudizio di pericolosità espresso in costanza del controllo giudiziario e nonostante l'attuale presenza nell'azienda di un Amministratore Giudiziario nominato dal Tribunale ordinario - Sezione Misure di Prevenzione.

Diversamente, infatti, la stessa prognosi di inaffidabilità espressa dalla Questura si scontrerebbe frontalmente con le valutazioni e le indicazioni che si evincono dalla richiamata pronuncia del giudice della prevenzione. Pur in mancanza di norme (o di una disciplina organica) di raccordo tra le (risalenti) disposizioni del T.U.L.P.S. e i più moderni istituti introdotti dall'art. 34 bis C.A.M., non sarebbe logico, infatti, ritenere che le valutazioni rimesse al Questore e gli effetti di eventuali provvedimenti adottati in forza del T.U.L.P.S. siano del tutto impermeabili rispetto alle valutazioni del Tribunale di prevenzione e agli effetti del controllo giudiziario.

Nel giudizio di pericolosità sotteso alla valutazione del Questore ex art. 11 TULPS, al pari che nel giudizio di agevolazione occasionale ex art. 34 bis C.A.M. (istituto ispirato all'esigenza dinamica di assicurare la continuità aziendale), la dimensione di pericolosità dell'istante attiene non solo e non tanto alla verifica del fatto che, in passato, l'impresa abbia avuto rapporti con soggetti legati a contesti mafiosi, quanto, piuttosto, al rischio che tali rapporti si protraggano nel futuro, che l'impresa cioè li mantenga.

In altri termini, la valutazione del Questore ex art. 11 TULPS e quella del Tribunale di prevenzione ex art. 34 bis C.A.M. condividono un "fuoco" comune: non sono (come l'interdittiva) valutazioni esclusivamente di tipo "statico" (o retrospettivo), quali diagnosi di un fenomeno di pericolosità o di rischio già perpetratosi ma hanno una natura eminentemente "dinamica" perché prognosi delle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha, o meno, di agevolare anche in futuro le organizzazioni criminali ovvero di compiere fruttuosamente un cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano.

16. In tale contesto, non può ragionevolmente ritenersi – a meno di un “cortocircuito” del sistema normativo - che il soggetto “inaffidabile” sia lo stesso che si è volontariamente sottoposto ad un percorso di bonifica ed ha chiesto e ottenuto

l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del controllo giudiziario di cui all'art. 34-bis comma 6 del d. lgs. n. 159/2011.

In altri termini, il soggetto asseritamente "inaffidabile" o che potrebbe operare nel settore dei giochi di azzardo "per fini criminali o fraudolenti" è lo stesso che è, in atto, controllato da un Amministratore Giudiziario nominato dal Tribunale con il compito di:

"- assicurare la propria costante presenza nella sede della società con accessi ripetuti per incontri e riunioni almeno due volte al mese e comunque secondo le necessità;

- intrattenere stabili rapporti con l'amministratore della società;

- verificare, monitorare e riferire sui dipendenti in essere presso la società (...);

- sollecitare "l'amministratore della società ad adottare iniziative atte a contrastare potenziali infiltrazioni;

- prendere visione della documentazione contabile e raccogliere e verificare i dati sulle modalità di selezione di eventuali fornitori, predisponendo un elenco degli stessi e segnalando eventuali anomalie;

- controllare gli atti (di) disposizione o di acquisto o di pagamento già effettuati gli atti di pagamento ricevuti nonché quelli che verranno effettuati nel periodo di vigenza della misura prescrivendo che questi avvengano in maniera tracciabile"; e al quale è stato prescritto "di informare preventivamente l'Amministratore Giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

- di relazionare immediatamente all'Amministratore Giudiziario sullo stato patrimoniale ... le esposizioni pendenti, i contratti conclusi con terzi, mettendo a disposizione dello stesso ogni altro documento contabile e societario dallo stesso ritenuto utile ai fini del controllo;

- di comunicare al controllore giudiziario tutte le disponibilità finanziarie della società autorizzando le banche di appoggio e gli altri istituti interessati a trasmettere ogni mese gli estratti delle operazioni in entrata ed in uscita riconducibili alla società

stessa nonché, a richiesta del controllore giudiziario, ogni documento bancario e finanziario che questo dovesse ritenere utile per lo svolgimento del suo incarico”.

17. Ritiene, quindi, il Collegio di confermare la sommaria delibazione assunta in sede cautelare posto che le frequentazioni che, a dire della Questura, dimostrerebbero il venir meno dei requisiti richiesti per ottenere l'autorizzazione di p.s. riguardano (tranne il controllo del 21.8.2024) le stesse “frequentazioni” e i controlli con i soggetti menzionati nell'interdittiva antimafia del 6.10.2023, relativi ad un arco temporale (dal 24.8.2020 al 25.5.2023) antecedente l'adozione della stessa informativa antimafia e che sono stati valutati dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione con il decreto (n. 2/25) che ha disposto il controllo giudiziario nei confronti dell'impresa individuale ricorrente ex art. 34-bis d. lgs. n. 159/2011.

Da quest'ultimo decreto emerge che il Tribunale di Prevenzione ha condivisibilmente ritenuto che:

- *“il titolare dell'impresa "Impresa individuale [REDACTED] [REDACTED]", sia un soggetto incensurato e non siano emerse concrete cointeressenze criminali o collegamenti diretti con ambienti mafiosi a fini imprenditoriali”;*
- *“Non è possibile ... ricavare un attuale e concreto pericolo di agevolazione stabile delle economie criminali, sulla base dei riportati legami familiari (...)”;*
- *“Ad analoghe conclusioni si deve pervenire con riguardo al secondo elemento valorizzato dall'interdittiva, ossia i controlli sul territorio, in quanto non si ritiene che essi siano utili a configurare un pericolo concreto e attuale di stabile agevolazione delle economie criminali”.*

Il riferimento all'ulteriore controllo del 21.8.2024 (comunque antecedente l'ammissione al controllo giudiziario) appare generico, non essendo indicato il soggetto “controindicato” (essendo fondata, sul punto, la censura dedotta con il motivo di ricorso rubricato sub 1.1. a pag. 5-6 dell'atto introduttivo e costituendo, di contro,

una inammissibile integrazione postuma della motivazione l'indicazione di tale soggetto nella memoria depositata dalle Amministrazioni resistenti in corso di causa). Né tantomeno da tale unico e ulteriore controllo successivo potrebbe trarsi il convincimento che il ricorrente sia inaffidabile, in mancanza di ulteriori elementi significativi della pregnanza di tale elemento, rimasto del tutto vagamente indiziario. Pur nella diversità delle valutazioni sottese all'interdittiva antimafia e al diniego della licenza ex art. 88 TULPS, pertanto, la sostanziale coincidenza di elementi indiziari non rende logicamente possibile, nel caso di specie, ritenere che l'impresa ammessa a controllo giudiziario ex art. 34-bis C.A.M. sia, in atto, priva dei requisiti per ottenere il titolo di polizia necessario allo svolgimento dell'attività d'impresa e alla prosecuzione di un'attività già svolta prima dell'adozione dell'interdittiva antimafia. Il diniego impugnato finisce, quindi, con il limitare la libertà di iniziativa economica, frustrando la funzione bonificante concretamente svolta dal controllo giudiziario che mira proprio a salvaguardare l'autonomia dell'iniziativa imprenditoriale, tenuto conto che il monitoraggio giudiziario è idoneo a disinnescare, *pro futuro*, gli "occasional" rischi infiltrativi legati anche (e proprio) alle frequentazioni e ai contatti con soggetti pregiudicati, e che, oggi, nella prospettiva della Questura di Reggio Calabria, giustificerebbero il diniego dell'autorizzazione di polizia.

18. La valutazione sottesa al provvedimento di rigetto della licenza prevista dall'art. 88 TULPS in ordine alla "*buona condotta*" del ricorrente non è, quindi, allo stato, adeguatamente e logicamente giustificata, alla luce:

- dell'incensuratezza del ricorrente e dell'accertata assenza di "*concrete cointeressenze criminali o collegamenti diretti con ambienti mafiosi a fini imprenditoriali*", di guisa che, alla luce dei controlli con soggetti controindicati, non appare agevole la prognosi di possibile abuso del titolo di polizia;
- dell'attuale presenza dell'Amministratore Giudiziario, con compiti di vigilanza e monitoraggio dell'impresa individuale, che includono, tra l'altro, come detto, una

“costante presenza nella sede della società con accessi ripetuti per incontri e riunioni almeno due volte al mese e comunque secondo le necessità”, la necessità di “intrattenere stabili rapporti con l’amministratore della società” e, in generale, compiti di vigilanza “sul pericolo di infiltrazione, anche nell’ottica dell’applicazione di eventuali misure patrimoniali più incisive in corso di controllo ex art. 34-bis, comma 6 ultima parte, cod. ant.”.

19. Per le suesposte ragioni, il ricorso è fondato e va accolto.

20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna le Amministrazioni resistenti al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali, se ed in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio, nonché le persone fisiche indicate nel presente provvedimento.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 16 settembre 2026 con l’intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Nicastro

IL PRESIDENTE
Caterina Criscenti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.